

Condizioni generali per l'assicurazione dei trasporti di merci (CGAT 2006)

(Edizione 01.2006)

Traduzione: In caso di contestazione fa fede il testo originale in tedesco.

Sono equiparati al contraente: l'avente diritto, l'assicurato e quelle persone dei cui atti rispondono il contraente, l'avente diritto o l'assicurato.

A. Estensione dell'assicurazione

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati i rischi ai quali la merce è sottoposta durante il viaggio assicurato, salvo quelli espressamente esclusi. In mancanza di un preciso accordo la copertura assicurativa s'intende prestata nella forma "assicurazione limitata" in conformità all'art. 2.

Art. 2 Assicurazione limitata

Sono assicurate la perdita e l'avaria quando esse sono la conseguenza diretta di uno dei seguenti avvenimenti (trattasi dei cosiddetti eventi di forza maggiore):

- naufragio
- arenamento
- falle nella nave tali da rendere necessario lo scalo d'emergenza in un porto
- getto a mare e asporto di colli interi
- collisione, caduta o rottura del mezzo di trasporto
- deragliamento
- caduta di aerei e veicoli spaziali o di loro parti
- atterraggio ed ammaraggio d'emergenza
- crollo di costruzioni
- incendio, esplosione, fulmine, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, valanga, frana, smottamento, caduta di massi, maremoto, uragano (velocità del vento superiore a 100 km/orari)
- caduta della merce durante le operazioni di carico, trasbordo o scarico

Sono inoltre assicurati il furto e lo smarrimento di colli interi (cioè delle merci e del relativo imballaggio) o dell'intero carico.

Art. 3 Casi particolari

Se non diversamente previsto, sono coperte da assicurazione in conformità all'art. 2:

- le merci non imballate
- le merci di ritorno
- le merci usate
- le merci spedite in stato avariato
- le merci non caricate in un container che, con la consapevolezza del contraente, vengono caricate in coperta.

Art. 4 Assicurazione contro tutti i rischi

Sono assicurate la perdita e l'avaria.

Art. 5 Inclusioni comuni a tutti i tipi di copertura

Sono parimenti assicurati da tutti i tipi di copertura:

- a) i contributi per avaria generale che risultano a carico della merce assicurata in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, così come i sacrifici di merce divenuta inutilizzabile a causa di un'avaria generale, fermo restando le esclusioni previste all'art. 6.

- b) qualora si verifichi o minacci di verificarsi un danno coperto da assicurazione, le spese sostenute per
 - l'intervento del commissario d'avaria
 - la prevenzione o limitazione del danno.

- c) Qualora si verifichi un evento coperto da assicurazione, i costi aggiuntivi sostenuti per il trasbordo, il provvisorio immagazzinamento ed il successivo inoltra, a condizione che le operazioni di cui sopra, tenendo conto delle circostanze, siano state valutate necessarie dal contraente o le stesse siano state disposte dalla TSM.

- d) Le spese supplementari per lo scarico, l'immagazzinamento e il trasporto della merce assicurata fino al luogo di destinazione previsto, dopo il rilascio del carico di una nave sequestrata, trattenuta o deviata su altro porto, perché non corrispondente a quanto previsto dall'International Safety Management Code senza la consapevolezza del contraente.

- e) La perdita e l'avaria che sono la conseguenza dell'insolvenza o morosità del proprietario, del noleggiatore o del gestore di un mezzo di trasporto o causa di altre discordanze finanziarie con le suddette parti, nella misura in cui il contraente non abbia espressamente scelto queste parti o non ne abbia influenzato in modo determinante la scelta.

Art. 6 Esclusioni comuni per tutti i tipi di copertura assicurativa

- a) Non sono assicurate le conseguenze di:

- sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o organo di potere; fermo restando quanto stabilito all'art. 6e)
- ritardo nel trasporto o nella consegna indipendentemente dalla causa
- dolo del contraente; in caso di colpa grave del contraente, la TSM è legittimata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado della colpa
- falsa dichiarazione
- violazione delle disposizioni sull'importazione, esportazione o transito così come violazione delle normative valutarie e doganali
- violazione delle normative concernenti il trasporto con consapevolezza del contraente.

- b) Inoltre non sono assicurati i danni dovuti da:

- umidità dell'aria
- influssi della temperatura
- processi insiti nella natura delle merci quali autodeterioramento, surriscaldamento, autocombustione, diminuzione, calo, colaggio ordinario
- insetti o parassiti prodotti dalla merce assicurata
- condizione di non idoneità della merce per il viaggio assicurato
- imballaggio inadeguato o insufficiente
- cattivo stivaggio sul mezzo di trasporto o nel container ad opera del contraente
- usura normale
- energia nucleare e radioattività. Quest'esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p.es. per scopi medici)
- uso di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

- c) Non sono inoltre assicurati:
- danni all'imballaggio, se questo non è espressamente assicurato
 - pretese di risarcimento avanzate per danni causati dalle merci assicurate
 - danni indiretti, quali
 - danni che non colpiscono direttamente la merce assicurata (ad es. perdite di interessi, differenze di cambio o di prezzo, perdite di usufrutto o di esercizio)
 - inconvenienti connessi ad un sinistro
 - controstaillie ed oneri di giacenza, supplementi di nolo di qualsiasi sorta così come le spese per quanto non previste all'art. 5b), 5c) o 5d).
- d) La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui, con la consapevolezza del contraente
- la merce viene trasportata con mezzi di trasporto (p.es. veicoli, containers o mezzi di manipolazione) non idonei
 - si utilizzano percorsi non adatti o vie chiuse ufficialmente alla circolazione.
- e) Se non diversamente previsto la TSM non risponde per i danni conseguenti ad eventi di ordine politico o sociale, quali
- guerra
 - eventi analoghi alla guerra (ad es. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera)
 - guerra civile, rivoluzione, ribellione
 - preparativi alla guerra e misure belliche
 - esplosioni o altri effetti di mine, torpedini, bombe od altri ordigni bellici
 - confisca, requisizione, sequestro, prelievo o ritenzione da parte di governi, autorità o organi di potere
 - scioperi, serrate o sommosse (sono considerate quali sommosse gli atti dolosi o di violenza che sono perpetrati durante degli assembramenti, disordini o tumulti ed i saccheggi legati a questi atti)
 - terrorismo (è considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza perpetrato a fini politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza ha lo scopo di seminare paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a prendere influenza su un governo o su istituzioni statali).
- La TSM non risponde neppure nel caso in cui è verosimile che un danno, la cui causa non può essere stabilita, sia la conseguenza di uno degli eventi summenzionati.

Art. 7 Mezzi di trasporto autorizzati

Se non diversamente convenuto, l'assicurazione è operante solo se i mezzi di trasporto sono autorizzati dalle autorità competenti.

- a) Per viaggi via mare valgono inoltre i seguenti requisiti:
- navi in acciaio a propulsione meccanica propria di non oltre 25 anni d'età, classificate da un membro di pieno diritto oppure da un membro dell' "International Association of Classification Societies" (lista dei membri IACS, vedi www.iacs.org.uk). Per petroliere vale il limite d'età di 15 anni.
- e
- navi e imprese (compagnie armatoriali) che dispongono della certificazione ai sensi dell'International Safety Management Code (Codice ISM).
- b) Per viaggi in acque continentali valgono inoltre i seguenti requisiti:
- navi idonee al trasporto di merci. Se una nave è classificata dall'Associazione internazionale delle imbarcazioni sul Reno (AIR) la prova d'idoneità per il trasporto di merci è considerata fornita.

La copertura rimane tuttavia operante se, all'insaputa del contraente, i requisiti sopra menzionati non sono stati adempiuti. Appena lo stipulante ne viene a conoscenza deve darne comunicazione alla TSM.

B. Durata dell'assicurazione

Art. 8 Inizio e fine

L'assicurazione ha inizio non appena la merce è caricata sul veicolo ovvero nel container col quale il viaggio assicurato viene effettuato. Essa ha termine nel momento in cui la merce - alla fine del viaggio assicurato - viene scaricata presso il destinatario dal veicolo rispettivamente dal container.

Nel caso in cui alla partenza o all'arrivo non venga utilizzato alcun veicolo, il viaggio assicurato ha inizio non appena la merce viene consegnata alla persona incaricata dell'immediato trasporto ed ha termine non appena la stessa perviene al destinatario.

Art. 9 Giacenze

Qualora la merce durante la durata dell'assicurazione sia sottoposta a giacenza, la copertura assicurativa è limitata a 30 giorni per ogni singola giacenza. Tuttavia, se la giacenza è dovuta a circostanze non dipendenti dalla volontà del contraente, la copertura assicurativa si protrae per altri 30 giorni.

Negli scali intermedi si considera quale giacenza il tempo intercorrente tra l'arrivo del mezzo di trasporto su cui era caricata la merce e il momento della partenza del mezzo di trasporto con il quale la merce prosegue il viaggio; il giorno d'arrivo e quello di partenza vengono inclusi nel conteggio.

La copertura assicurativa del rischio di giacenza può essere prolungata mediante accordo particolare.

C. Determinazione del valore

Art. 10 Valore di assicurazione

Il valore di assicurazione è uguale al valore della merce nel luogo ed al momento dell'inizio del viaggio assicurato aumentato del nolo, del premio d'assicurazione e degli altri costi sostenuti fino al luogo di destinazione.

Per le merci commerciali il valore così determinato può venir aumentato dell'utile sperato dall'acquirente, senza particolare accordo fino ad un massimo del 10 %.

Mediante accordo particolare è possibile assicurare anche le imposte di consumo e doganali.

Art. 11 Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento è il valore che la merce avrebbe avuto al momento del verificarsi del sinistro al luogo di destinazione. Se non diversamente dimostrato, si presuppone che il valore di risarcimento concordi con quello di assicurazione.

Art. 12 Somma assicurata

La somma assicurata costituisce il limite massimo del risarcimento per tutte le perdite e le avarie anche se dipendenti da eventi diversi. Per contro l'assicuratore rimborsa i contributi di avaria generale in conformità all'art. 5a) come pure i costi sostenuti conformemente agli art. 5b), 5c) e 5d) anche nel caso in cui gli stessi, unitamente ai suddetti risarcimenti, superino la somma assicurata.

Art. 13 Sottoassicurazione

Nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore di risarcimento, la copertura d'assicurazione è operante per le perdite e le avarie, per i contributi di avaria generale o per i costi solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

Art. 14 Doppia assicurazione

Il contraente, non appena ne viene a conoscenza, è obbligato a notificare per iscritto alla TSM l'esistenza di una doppia assicurazione. In caso di doppia assicurazione, la garanzia della TSM è operante solo in via sussidiaria.

D. Dichiarazione obbligatoria del contraente

Art. 15 Obbligo di dichiarazione

All'atto della stipulazione del contratto e ad ogni singola dichiarazione d'assicurazione il contraente deve comunicare spontaneamente alla TSM tutte le circostanze atte ad influire sulla valutazione del rischio. Lo stesso obbligo sussiste anche nel caso in cui si possa supporre che queste circostanze siano già a conoscenza della TSM o del suo rappresentante.

Quando viene stipulata un'assicurazione per conto altrui o da un incaricato del contraente, sono da comunicarsi alla TSM anche le circostanze che sono o che dovrebbero essere note all'assicurato o all'incaricato.

Ogni forma di reticenza, di inganno, ogni dichiarazione falsa o inesatta invalida il contratto.

Art. 16 Modifiche durante il viaggio assicurato

In caso di scalo in un porto intermedio, di deviazione del percorso usuale o di trasbordo, non previsti all'atto della stipulazione del contratto, così come nel caso di modifiche che possono essere apportate dal vettore in base al contratto di trasporto, la merce rimane assicurata. Il contraente, non appena ne viene a conoscenza, è comunque tenuto a notificare alla TSM eventuali aggravamenti del rischio.

Art. 17 Aggravamento del rischio

Nel caso in cui il contraente causi un aggravamento del rischio di rilevante portata, la TSM non è più tenuta ad osservare qualsiasi obbligo contrattuale futuro, eccettuate le modifiche di cui all'art. 16. Qualora, tuttavia, l'aggravamento del rischio si verifichi indipendentemente dalla volontà del contraente, quest'ultimo ha l'obbligo di darne comunicazione alla TSM non appena ne viene a conoscenza. In caso contrario la copertura assicurativa termina con il verificarsi dell'aggravamento del rischio.

E. Obblighi in caso di sinistro

Art. 18 Avviso di sinistro e misure di salvataggio

Il contraente ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla TSM ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza. Il contraente deve inoltre provvedere in caso di sinistro a adottare immediatamente tutte le misure necessarie per il recupero e la conservazione della merce così come per la limitazione del danno. La TSM può anche intervenire direttamente in questi provvedimenti. In caso di inosservanza di questi obblighi, l'indennità può essere ridotta proporzionalmente al grado di colpa del contraente.

Art. 19 Salvaguardia del diritto di rivalsa

Devono essere salvaguardati i diritti nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili per il verificarsi del danno. Vanno in particolare adottate le seguenti misure:

- a) Per i danni riscontrabili dall'esterno dev'essere formulata al vettore una riserva per iscritto prima della presa in consegna della merce.
- b) Per i danni non riscontrabili dall'esterno nonché per i danni presunti devono essere formulate le opportune riserve, giuridicamente valide entro i termini legali e contrattuali previsti.

- c) Il vettore deve essere convocato per partecipare in contraddittorio alla constatazione del danno.

Il contraente è responsabile per qualsiasi azione o dimenticanza che comprometta il diritto di rivalsa.

Art. 20 Constatazione del danno

- a) In caso di danno, va fatto immediatamente intervenire in Svizzera, la TSM, all'estero il commissario d'avaria, per constatare il danno e prendere le opportune misure del caso.
- b) In caso di danni non riscontrabili esternamente la constatazione degli stessi è da richiedersi entro un termine di una settimana dalla presa in consegna della merce da parte del destinatario.
- c) Qualora la TSM non abbia designato alcun commissario d'avaria, deve essere richiesto l'intervento dell'agente "Lloyd's" o, in mancanza di questo, di altro commissario d'avaria riconosciuto.
- d) Nel caso in cui il danno si sia verificato durante un trasporto terrestre, ferroviario, aereo oppure durante un servizio corriere espresso o pacchetti, deve essere richiesto all'impresa di trasporto il processo verbale.
- e) I costi per l'intervento del commissario d'avaria sono a carico di chi gli ha conferito l'incarico. La TSM provvederà al rimborso nella misura in cui il danno è assicurato.
- f) Se il danno non viene constatato nei modi prescritti, la TSM è sollevata dall'obbligo di risarcimento.

F. Valutazione del danno e richiesta d'indennizzo

Art. 21 Perizia

Se le parti non si accordano sulle cause, natura e dimensioni del danno, si deve ricorrere ad un perito. In caso di disaccordo sulla scelta del perito, ogni parte ne designerà uno. Qualora i due periti non riescano ad accordarsi, essi dovranno designare un arbitro o farlo nominare dalle autorità competenti.

Il rapporto dei periti deve contenere tutte le indicazioni necessarie per determinare l'obbligo di prestazione della TSM e l'ammontare del danno. Ogni parte prende a carico le spese del proprio esperto. Le spese per l'arbitro sono divise a metà tra le parti.

Art. 22 Calcolo del danno

In caso di avaria il deprezzamento deve essere espresso in percentuale al valore della merce allo stato sano. L'ammontare del danno si ottiene moltiplicando questa percentuale per il valore del risarcimento. Qualora l'oggetto danneggiato possa essere riparato, le spese di riparazione costituiscono la base per il calcolo del danno.

Un minor valore dopo la riparazione non è assicurato.

La TSM o il commissario d'avaria possono richiedere che il valore della merce avariata venga constatato mediante una pubblica vendita all'asta.

Qualora la merce debba essere venduta durante il tragitto a causa di un'avaria, il ricavo netto appartiene all'avente diritto; l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore di risarcimento ed il ricavo netto.

In caso di perdita l'ammontare del danno viene conteggiato sul valore di risarcimento nella proporzione esistente fra la parte persa e la totalità.

La TSM non risponde delle spese per il nolo, diritti doganali e d'uso o altre spese che possano essere risparmiate a seguito di un sinistro. Inoltre, ogni indennizzo che il contraente ha ottenuto da terzi viene dedotto dalle prestazioni dovute da parte della TSM.

Art. 23 Trasferimento dei diritti di proprietà

Nei casi seguenti il contraente è legittimato ad esigere dalla TSM il pagamento del valore di risarcimento contro trasferimento di tutti i diritti di proprietà sulla merce e di cessione di eventuali diritti nei confronti di terzi:

- a) in caso di scomparsa del mezzo di trasporto. Si ha scomparsa allorquando, trascorsi sei mesi, non si hanno più notizie del mezzo di trasporto.
- b) nel caso in cui la nave, in seguito ad un sinistro assicurato in base all'art. 2, non sia idonea alla navigazione e la merce non possa proseguire il viaggio entro sei mesi.

La TSM può tuttavia rinunciare al trasferimento dei diritti di proprietà sulla merce anche quando essa paghi il valore di risarcimento. La TSM non è obbligata a prendere in consegna la merce danneggiata.

Art. 24 Richiesta di indennizzo

Chi inoltra una richiesta di indennizzo deve legittimarsi mediante la polizza o il certificato d'assicurazione. Deve, inoltre, dimostrare che la merce ha subito, durante il viaggio assicurato, un danno per il quale la TSM risponde. A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al conteggio del danno tutti documenti necessari (fatture, lettere di vettura, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti).

G. Questioni giuridiche

Art. 25 Obbligo di pagamento

Il diritto all'indennizzo è esigibile quattro settimane dall'inoltro di tutti i documenti che consentono alla TSM di verificare la regolarità del reclamo. Qualora si abbiano dubbi sulla legittimazione dell'avente diritto, la TSM può venir meno ai suoi obblighi depositando l'indennizzo nei termini previsti dalla legge.

In caso di avaria generale la TSM rimborsa il contributo provvisorio contro consegna della ricevuta originale girata in bianco.

Art. 26 Cambiamento di proprietà

Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all'acquirente.

Per il premio dovuto al momento del cambiamento di proprietà sono responsabili nei confronti della TSM, sia l'acquirente che il proprietario attuale.

L'acquirente può disdire per iscritto il contratto entro 14 giorni dopo il cambiamento di proprietà. La TSM ha il medesimo diritto di disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza dell'avvenuto cambiamento. La disdetta ha la sua validità dal momento in cui l'altra parte contrattuale ha ricevuto la notifica.

Art. 27 Esercizio del diritto di rivalsa

Si perde ogni diritto al risarcimento se, senza il consenso della TSM, i terzi coinvolti vengono sollevati dalle loro responsabilità. Il contraente cede alla TSM tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Questa cessione diventa efficace non appena la TSM ha corrisposto la prestazione dovuta. Se la TSM lo richiede, il contraente deve firmare una dichiarazione di cessione.

La TSM può richiedere che il contraente faccia valere i diritti di rivalsa a nome proprio. La TSM sostiene le spese. Questa è autorizzata a designare e ad istruire il legale del contraente. Senza il consenso della TSM il contraente non può accettare un risarcimento offerto da terzi.

Art. 28 Perenzione

I diritti contro la TSM si estinguono se non sono fatti valere per via giudiziaria entro due anni dal verificarsi del sinistro.

Le richieste per avaria generale si estinguono se non sono fatte valere in via giudiziaria entro un anno dall'emissione del regolamento di avaria generale.

Art. 29 Effetto delle misure prese dalla TSM e dal commissario d'avaria

Le misure prese dalla TSM o dal commissario d'avaria per costatare, attenuare o prevenire un danno o per salvaguardare od esercitare il diritto di rivalsa non implicano il riconoscimento di un obbligo di prestazione.

Art. 30 Diritto applicabile e foro competente

Il contratto sottostà al diritto svizzero. Il foro competente è la sede principale della TSM a La Chaux-de-Fonds/Svizzera, salvo che la legge non ne prescriva imperativamente un altro.

Art. 31 Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 non sono applicabili:

Art. 2, 3, 3a, 6, 14 capoversi 2 - 4, 20, 21, 28 - 32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 54, 64 capoversi 1 - 4, 72, capoverso 3.

Le rimanenti disposizioni della summenzionata legge sono applicabili se non vengono derogate dalle condizioni di polizza.

Art. 32 Recapito della TSM

Tutte le comunicazioni destinate alla TSM vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all'agenzia che ha emesso la polizza.